

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

23° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 1988

Presidenza del Presidente COVI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, concernente il limite di età per la nomina a cappellano degli istituti di prevenzione e pena» (737)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
ACONE (PSI)	6
BATTELLO (PCI)	3, 4
D'ACQUISTO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	5
FILETTI (MSI-DN)	2
GALLO (DC)	2, 6
MORO (DC), relatore alla Commissione	2, 5
ONORATO (Sin. Ind.)	6

«Nuova disciplina dell'applicazione dei magistrati» (890)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 6, 11, 12 e <i>passim</i>
ACONE (PSI)	16, 18, 20
BATTELLO (PCI)	12, 19
D'ACQUISTO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	11, 15, 23 e <i>passim</i>
DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione	7
GALLO (DC)	11, 12, 18 e <i>passim</i>
ONORATO (Sin. Ind.)	18, 19, 20
SALVATO (PCI)	14, 15
VITALONE (DC)	20, 22

I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, concernente il limite di età per la nomina a cappellano degli istituti di prevenzione e pena» (737)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, concernente il limite di età per la nomina a cappellano degli istituti di prevenzione e pena».

Invito la senatrice Moro a riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MORO, *relatore alla Commissione*. Voglio anzitutto ricordare alla Commissione che la 1^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole sul disegno di legge al nostro esame.

Per entrare nel merito della questione, debbo dire che ho letto con attenzione le motivazioni umane che hanno indotto alla presentazione di questo disegno di legge, concernente il limite di età dei cappellani che operano negli istituti di prevenzione e pena. Bisogna infatti ricordare che è difficile reperire dei cappellani più giovani; da ciò discende l'opportunità di alzare il limite di età attualmente previsto dalla normativa.

Il disegno di legge al nostro esame non prevede alcun tipo di esborso maggiore per lo Stato. Non sussistono perciò motivi contrari all'approvazione del provvedimento, anche se resto convinta - in forza della mia esperienza maturata proprio lavorando nelle carceri - che sarebbe più opportuno avere personale più giovane che opera in questo settore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FILETTI. Concordo pienamente con il disegno di legge al nostro esame. Infatti a mio parere è opportuno elevare il limite di età per la nomina dei cappellani negli istituti di prevenzione e pena da sessanta a settanta anni anche in relazione alla riscontrata diminuzione della vocazione nei giovani. In tal modo si potranno coprire quei posti che potrebbero rendersi vacanti, usufruendo anche dell'esperienza che hanno acquisito nel corso degli anni i cappellani che prestano il loro servizio nelle carceri.

PRESIDENTE. Debbo ricordare alla Commissione che il Presidente del Senato mi ha comunicato che il disegno di legge al nostro esame ha raggiunto anche le necessarie intese con l'Autorità ecclesiastica, ai sensi dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984.

GALLO. Sono pienamente favorevole al disegno di legge al nostro esame per le ragioni ricordate dalla senatrice Moro.

Voglio soltanto fare una raccomandazione: è giusto auspicare la presenza di sacerdoti più giovani nelle carceri per permettere loro di acquisire le necessarie esperienze nel settore, ma a mio parere è opportuno inserirli inizialmente come coadiutori di cappellani che vantano già un'esperienza negli istituti di prevenzione e pena. Sotto la guida di persone già esperte i giovani cappellani potranno acquisire i necessari requisiti per svolgere quei compiti più immediatamente operativi che si richiedono nelle carceri.

BATTELLO. Concordo sul merito del provvedimento, ma debbo fare alcune precisazioni. Dal 1982 ad oggi (cioè da quando fu approvato il provvedimento concernente il trattamento giuridico-economico dei cappellani negli istituti di prevenzione e pena) è accaduto un fatto nuovo: la Repubblica italiana ha stipulato con la Santa Sede l'Accordo di modifica del Concordato. La legge del 1982 faceva riferimento al *nulla osta* dell'ordinario diocesano per la nomina dei cappellani, conformemente alla normativa vigente. Da allora tale normativa è stata profondamente modificata.

Debbo perciò chiedere dei chiarimenti in ordine alla correttezza delle procedure di intesa previste da questo disegno di legge in relazione al suddetto Accordo.

PRESIDENTE. In data 28 gennaio 1988, il Presidente del Senato mi ha trasmesso la seguente comunicazione:

«Onorevole collega,

le trasmetto l'unito disegno di legge che ho deferito alla deliberazione della Commissione da Lei presieduta, previo parere della 1^a Commissione.

Poichè il disegno di legge riguarda materia per la cui disciplina, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, sono richieste previe intese con l'Autorità ecclesiastica, La informo che tali intese sono state raggiunte, come risulta dagli atti contenuti nel fascicolo del disegno di legge stesso».

Allegata a questa lettera vi era una comunicazione del Ministro di grazia e giustizia diretta al Presidente del Senato, in cui si leggeva:

«Illustre Presidente,

In riferimento alla Sua nota in data 23 corrente mese, concernente il disegno di legge relativo al limite di età dei cappellani degli istituti di prevenzione e pena, mi prego trasmettere in copia il benestare a procedere della Conferenza episcopale italiana».

Leggo ora la lettera che il segretario generale della Conferenza episcopale italiana, Egidio Caporello, ha inviato a monsignor Cesare Curioni dell'Ispettorato dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia in data 3 febbraio 1986: «Reverendo Monsignore, ho ricevuto la lettera del 17 dicembre 1985, protocollo n. 949517/85, con la quale ella chiede il benestare di questa Conferenza per poter inoltrare domanda agli organi competenti affinchè venga abolito il comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 62 del 4 marzo 1982, che prevede per i Cappellani delle carceri «età non superiore ad anni 60». Dopo aver parlato con il Cardinale Presidente e tenendo conto delle grandi difficoltà nel reperire nuovi cappellani nelle carceri, soprattutto nelle piccole diocesi, sono lieto di informarLa che le viene concesso il benestare a procedere secondo la sua richiesta».

Ci è inoltre pervenuta copia della lettera inviata dal ministro Vassalli al Presidente del Senato Spadolini in data 26 gennaio 1988. In essa si legge: «Illustre Presidente, in riferimento alla sua nota in data 23 corrente mese, concernente il disegno di legge relativo al limite di età dei cappellani degli istituti di prevenzione e pena, mi pregio trasmettere in copia il benestare a procedere della Conferenza episcopale italiana». In data 23 gennaio 1988, infatti, il Presidente del Senato aveva scritto al Ministro di grazia e giustizia la seguente lettera:

«Onorevole Ministro,

mi riferisco al disegno di legge recante «Modifica dell'articolo 5 della legge 4 marzo 1982, n. 68, concernente il limite di età per la nomina a cappellano degli istituti di prevenzione e pena» (atto Senato n. 737), presentato al Senato il 21 dicembre scorso.

Tale provvedimento attiene a materia (lo stato giuridico e, in particolare, la nomina degli ecclesiastici incaricati dell'assistenza spirituale nei predetti istituti) in vista della cui disciplina l'Accordo del 18 febbraio 1984, di modifica del Concordato lateranense tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, prevede (articolo 11, paragrafo 2) che apposite "intese" debbano essere preventivamente raggiunte fra le competenti autorità italiane e l'autorità ecclesiastica.

Ora, in conformità con quanto convenuto fra questa Presidenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente ad altro disegno di legge della passata legislatura, debbo richiamare la sua attenzione sul fatto che il raggiungimento delle menzionate intese costituisce presupposto di procedibilità per ogni atto legislativo avente per oggetto le materie specificate nell'articolo 11 del ricordato Accordo.

Conseguentemente, non essendo stato formalmente comunicato a questa Assemblea lo strumento pattizio recante le intese relative al disegno di legge n. 737, La informo che l'ulteriore corso del disegno di legge stesso (e, in primo luogo, il suo deferimento alla competente Commissione), dovrà essere sospeso, con l'intesa che riprenderà non appena detta comunicazione sarà stata effettuata.

Accolga, onorevole Ministro, l'espressione dei miei più cordiali saluti».

BATTELLO. Nella relazione al disegno di legge n. 737 non è fatta assolutamente menzione di tutto ciò.

PRESIDENTE. Infatti la relazione reca la data di presentazione dello stesso disegno di legge, ossia il 21 dicembre 1988.

BATTELLO. La relazione è stata quindi presentata successivamente alla lettera del 17 dicembre 1985 e della relativa risposta del 3 febbraio 1986.

PRESIDENTE. Evidentemente la Presidenza del Senato si è preoccupata innanzi tutto della necessità delle intese e allora, su sollecitazione del Presidente del Senato, il Ministro di grazia e giustizia ha preso le opportune iniziative.

BATTELLO. Si tratta di una materia delicata che riguarda i rapporti tra lo Stato e la Santa Sede: dovremmo allora controllare cosa stabilisce il Concordato. È chiaro che nel merito non c'è osservazione alcuna da fare,

perchè le ragioni che hanno indotto il Ministero a presentare il disegno di legge per aumentare il limite di età, da 60 a 70 anni, per la nomina a cappellano negli istituti di prevenzione e pena sono ampiamente giustificate anche nella relazione di accompagnamento del disegno di legge stesso.

Il problema è invece di verificare la conformità della procedura seguita dal Governo nella presentazione di tale disegno di legge con la normativa che dal 18 febbraio 1984 ha ridisciplinato i rapporti tra Stato e Santa Sede. La legge che regola il trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e pena risale al 1982, ossia ad un'epoca antecedente alla modifica degli accordi tra lo Stato e la Chiesa cattolica.

Ora, lo scambio di lettere allegato al fascicolo messo a nostra disposizione dal Presidente della Commissione permette di verificare che in qualche modo sono state realizzate le intese alle quali fa riferimento il paragrafo secondo dell'articolo 11 dell'Accordo di modifica del Concordato lateranense. Tacendo la relazione al disegno di legge sull'*iter* seguito per tali intese, queste appaiono essere state realizzate attraverso lo scambio epistolare intercorso tra l'ispettore dei cappellani e la Conferenza episcopale italiana (manca la comunicazione tra l'ispettore dei cappellani ed il Ministro di grazia e giustizia). Quindi, sussistendo le intese, in qualche modo vengono rimosse le preoccupazioni circa la non perfetta osservanza dell'*iter* procedimentale che questo disegno di legge avrebbe dovuto seguire, come è avvenuto in realtà.

La residua perplessità, che per scrupolo manifesto ma che in alcun modo indebolisce e fa venir meno il nostro assenso al disegno di legge n. 737, concerne l'esistenza di una sfasatura, un qualcosa di non esattamente definita calibratura tra la normativa previgente, cioè del 1982, e l'Accordo di modifica del Concordato; e questa sfasatura sussiste, a mio avviso, laddove la legge n. 68 del 1982, antecedente alle modifiche del Concordato, parlava di «incarico ai cappellani conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere dell'ispettore dei cappellani ... previo *nulla osta* dell'ordinario diocesano».

Invece, il nuovo accordo di modifica del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede, all'articolo 3, parla di «designazione». Probabilmente si tratta di una sfasatura che si può risolvere sul piano interpretativo e quindi non ritengo che sia tale da indurre a sospendere l'approvazione del disegno di legge al nostro esame, concordando con le osservazioni espresse dalla collega Moro, che condivido pienamente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MORO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, tenendo presenti le osservazioni testè svolte, ritengo che la situazione oggettiva rimane quella di prima; quindi, o accettiamo questo prolungamento di età, oppure in alcuni istituti di prevenzione e pena non ci saranno più cappellani.

D'ACQUISTO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, concordo con le osservazioni svolte nella relazione della senatrice Moro e sollecito l'approvazione del disegno di legge n. 737 oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico:

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, il numero 5 è sostituito dal seguente:

«5) età non superiore ad anni settanta».

ONORATO. Signor Presidente, esprimo parere favorevole a questo limitato aggiustamento della disciplina dei cappellani militari. Esso sembra abbastanza razionale, in quanto si tende ad aumentare il limite di età, perchè altrimenti sarà difficile reperire sacerdoti disposti ad espletare il loro ministero negli istituti di prevenzione e pena.

Però in questa dichiarazione di voto vorrei precisare che la Sinistra indipendente è sì favorevole a questa limitata revisione della disciplina, ma non lo è mai stata alla legge generale del 4 marzo 1982, n. 68, che oggi viene modificata su questo punto.

Quando si svolse la discussione di quella legge alla Camera dei deputati noi ritenevamo che la disciplina dei cappellani militari fosse privilegiataria e quindi contrastante sia con lo spirito della Costituzione che con quello del Concilio Vaticano II.

GALLO. Signor Presidente, vorrei soltanto aggiungere che tra le motivazioni che mi portano a condividere in pieno la relazione svolta dalla senatrice Moro, proprio con riferimento a quanto aveva già osservato circa la possibilità di coadiutori, occorre aggiungere che non è soltanto un problema di difficoltà di reclutamento, ma anche un problema di delicatezza nell'immissione in funzioni particolarmente complesse di giovani sacerdoti, i quali arrivassero privi dell'esperienza che occorre avere per svolgere il loro ministero nell'ambito di un istituto di prevenzione e pena.

ACONE. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del Gruppo socialista, motivato esclusivamente dalla necessità di provvedere a coprire dei posti in un settore delicato e in un momento assai difficile qual è quello che attraversa la struttura degli istituti di prevenzione e pena.

Il Gruppo socialista non considera questo disegno di legge un provvedimento ordinario, ma un qualcosa che serve a far fronte ad una difficoltà straordinaria in questo momento, perchè in linea di principio non è favorevole all'elevazione del limite di età.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

«Nuova disciplina dell'applicazione dei magistrati» (890)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuova disciplina dell'applicazione dei magistrati».

Informo i colleghi che su questo disegno di legge abbiamo ricevuto il parere favorevole da parte della 1^a e della 5^a Commissione permanente

Prego il senatore Di Lembo di riferire alla Commissione sul disegno di legge

DI LEMBO, *relatore alla Commissione* Signor Presidente, preliminarmente non vorrei manifestare nè perplessità, e neanche un timore, ma solo fare qualche semplice considerazione.

La Camera dei deputati ha iniziato l'esame del disegno di legge relativo alle incompatibilità dei magistrati. Io credo che i due disegni di legge non siano incompatibili fra di loro, però mi sono anche chiesto se non sarebbe il caso di attendere la trasmissione di tale provvedimento dall'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda la disciplina dell'applicazione dei magistrati, oggetto del disegno di legge ora al nostro esame, va preliminarmente detto che queste assegnazioni sono necessarie affinché alcuni uffici giudiziari possano funzionare.

In relazione alle piante organiche, l'applicazione non temporanea spetta al Consiglio superiore della magistratura in via preliminare, su richiesta del Ministro, o anche d'ufficio con le nomine e i trasferimenti; cioè gli uffici hanno gli organici che il Consiglio superiore della magistratura provvede ad assegnare loro.

A presidio dell'indipendenza dei magistrati l'articolo 107 della Costituzione sancisce la loro inamovibilità. Ecco perchè l'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario prevede che non è possibile sottrarre il magistrato all'ufficio al quale appartiene.

Dal contenuto dell'articolo 107 della Costituzione risulta evidente che l'inamovibilità dei magistrati riguarda sia la loro carica, e precisamente il divieto di dispensa o sospensione dal servizio, sia le loro funzioni, cioè il divieto di destinazione ad altra sede o ad altro ufficio. Proprio per questo è stato necessario prevedere l'istituto dell'applicazione, che il disegno di legge al nostro esame non crea *ex novo*. Infatti tale istituto è già esistente.

Al principio dell'inamovibilità dei magistrati va ricondotta la previsione contenuta nell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario che recita: «I magistrati non possono essere applicati, nemmeno temporaneamente, da uno ad un altro ufficio giudiziario». Immediatamente dopo questa previsione, lo stesso articolo 110 prevede un'eccezione alla regola, precisando che l'applicazione non può avvenire «salvo che nei casi previsti nella presente sezione e nell'articolo 223», cioè salvo i casi espressamente previsti dalla legge. Si tratta di casi in cui straordinarie esigenze impongono una deroga alla normativa generale. Sono finalizzati a rendere possibile il funzionamento di alcuni uffici, a far fronte alle carenze di organico ed alle assenze di magistrati dovute ad impedimento. In sintesi, la legge in casi eccezionali prevede che sia possibile procedere all'applicazione o alla supplenza dei magistrati.

Bisogna sottolineare la diversità esistente fra l'istituto della supplenza e l'istituto dell'applicazione. Nell'istituto della supplenza il magistrato continua ad esercitare le proprie funzioni anche nell'ufficio di appartenenza; egli cioè esercita la sua professione sia nell'ufficio di appartenenza che nell'ufficio in cui è supplente.

Invece l'istituto dell'applicazione prevede che il magistrato presti servizio soltanto nell'ufficio presso il quale è applicato ed esclusivamente per il tempo dell'applicazione. Entrambi gli istituti hanno in comune il carattere della temporaneità.

Per quanto concerne in particolare l'applicazione dei magistrati (che è quella che ci interessa in questa sede) bisogna ricordare che si tratta di un istituto che allontana i magistrati dall'ufficio di appartenenza per un tempo determinato. Esso è ammesso soltanto in ipotesi limitate e rigorosamente determinate dalla normativa, al fine di salvaguardare il principio costituzionale dell'inamovibilità. L'ordinamento giudiziario autorizza l'applicazione dei magistrati nei casi previsti dall'articolo 111, che statuisce: «Qualora eccezionali esigenze lo richiedano e non si possa provvedere altrimenti, nei tribunali ai quali sono assegnati non più di sei giudici, il presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale della Repubblica, può applicare temporaneamente» - il secondo comma dell'articolo precisa che l'applicazione non può durare oltre sei mesi - «con suo decreto, uno o due giudici di altro tribunale o un pretore di una delle preture del distretto, con il loro consenso, informandone il Ministro di grazia e giustizia».

Il secondo comma dell'articolo 111 precisa inoltre che l'applicazione non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del periodo precedente. Nel disegno di legge al nostro esame viene ripetuta un'analoga previsione.

L'articolo 112 dell'ordinamento giudiziario statuisce che si può procedere ad applicazione per provvedere ad esigenze di servizio della sezione distaccata di corte di appello. Il potere di disporre questa applicazione spetta al Consiglio superiore della magistratura, su proposta del presidente o del procuratore generale della corte di appello, previo assenso degli interessati. L'articolo 112 inoltre stabilisce che possono essere applicati soltanto i magistrati della corte di appello cui appartiene la sezione distaccata.

Un'ulteriore ipotesi di applicazione è prevista per far fronte ad imprescindibili esigenze di servizio. Infatti l'articolo 113 dell'ordinamento giudiziario statuisce che il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello può disporre l'applicazione temporanea di magistrati anche in uffici ai quali non siano assegnati sostituti qualora lo richiedano imprescindibili esigenze del servizio. L'articolo 113 inoltre prevede che tale applicazione non può durare oltre tre mesi e non può essere rinnovata se non decorso un anno dal termine della precedente applicazione.

Esistono poi dei casi di applicazione impropria - consentitemi questa definizione - che non interessano la disciplina contenuta nel disegno di legge al nostro esame. Ho parlato di applicazione impropria perchè in quei casi manca il requisito primario della temporaneità dell'istituto. Questi casi riguardano le applicazioni di un certo numero di magistrati di corte di appello e di tribunale che, con decreto del primo presidente della corte di cassazione, sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo. I magistrati della corte di appello per esigenze di servizio possono essere autorizzati ad esercitare le funzioni di cancelliere presso la suprema corte di cassazione, come è previsto dall'articolo unico della legge 21 maggio 1956, n. 489. Questa legge prevede l'applicazione di magistrati di corte di appello presso la corte di cassazione in caso di assenza o impedimento del titolare; inoltre prevede che con decreto del procuratore generale i magistrati di corte di appello applicati alla procura generale possono essere autorizzati ad

esercitare (sempre in caso di impedimento od assenza del titolare) le funzioni di sostituto procuratore generale della corte di cassazione. Tale applicazione è possibile soltanto per quei magistrati di corte di appello che siano stati dichiarati idonei nello scrutinio per la nomina a magistrato di cassazione.

Tutte queste ipotesi comunque – come ho già detto – non sono collegate con il disegno di legge al nostro esame. Infatti anche se l'ordinamento giudiziario parla generalmente di applicazioni, quelle testè ricordate sono applicazioni improprie poichè non hanno limiti temporali.

In questa sede ci dobbiamo occupare delle prime tre ipotesi da me ricordate. Il provvedimento al nostro esame propone anzitutto di conservare il carattere di eccezionalità proprio di questo istituto, al quale si può ricorrere soltanto «per eccezionali e inderogabili esigenze di servizio». Il disegno di legge prevede inoltre una modifica della durata dell'applicazione: nell'ordinamento giudiziario la durata massima era indicata in sei mesi; nel provvedimento al nostro esame tale durata viene indicata in un anno.

La relazione che accompagna il disegno di legge inoltre precisa che «sarà possibile applicare magistrati in servizio presso preture o tribunali del distretto ad altro tribunale o alla corte di appello (purchè l'applicato abbia, nel secondo caso, la qualifica di magistrato di appello) con provvedimento motivato del presidente della corte; ma sarà possibile applicare anche magistrati in servizio presso uffici di altro distretto» (fino ad oggi non era possibile) «nonchè dall'una all'altra corte di appello, nel qual caso il provvedimento viene adottato dal Consiglio superiore della magistratura su proposta del Ministro di grazia e giustizia o del presidente della corte cui l'applicazione interessa, sentito il presidente della corte nel cui distretto svolge attività il magistrato da applicare». La comunicazione al Consiglio superiore della magistratura è un requisito indispensabile per la legittimità del provvedimento al nostro esame.

La relazione che accompagna il disegno di legge precisa inoltre che un modo analogo si prevede per gli uffici requirenti. Infatti la legge stabilisce che, per gli stessi motivi derivanti da esigenze eccezionali ed inderogabili, possono essere applicati alle procure della Repubblica e alle procure generali presso le corti di appello o sezioni distaccate, con il loro consenso, uno o più magistrati aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, o, rispettivamente, di magistrato di appello, in servizio presso procure della Repubblica del medesimo o di altro distretto ovvero presso altre procure generali.

La durata dell'applicazione, come ho già detto, passa da sei mesi ad un anno. Sono così consentite delle applicazioni orizzontali e verticali, cioè al di fuori dello stesso distretto.

Il provvedimento comunque rispetta i dettami della Costituzione posti a salvaguardia dell'indipendenza della magistratura, che si possono riassumere nel principio dell'inamovibilità dei magistrati (articolo 107), nella garanzia del giudice naturale (articolo 25) e nella competenza del Consiglio superiore della magistratura per tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati (articolo 106).

Del problema già si è occupata, e più volte, la Corte costituzionale con sentenze n. 156 del 1963, n. 173 del 1970 e n. 52 del 1977. A garanzia del principio di inamovibilità si è reso pertanto necessario introdurre il consenso del magistrato da applicare, estendendo tale presupposto anche alle ipotesi concernenti i magistrati requirenti, mentre nell'attuale disciplina il consenso

non è richiesto per i magistrati in servizio presso le procure. Questo provvedimento non fa distinzione infatti tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti per quanto riguarda il consenso che essi devono manifestare.

La Corte costituzionale ha affermato che l'articolo 107 della Costituzione prevede espressamente l'inamovibilità soltanto per la conservazione della sede e delle funzioni. Da ciò consegue la compatibilità della destinazione temporanea di un magistrato per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali ad un ufficio diverso da quello presso cui presta servizio. Il rispetto della temporaneità delle funzioni del magistrato applicato è sancito nel comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge, secondo cui: «L'applicazione non può superare la durata di un anno e non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del periodo precedente».

Per quanto riguarda il rispetto del principio del giudice naturale di cui all'articolo 25 della Costituzione, giova ricordare che la Corte costituzionale ha sostanzialmente ammesso la legittimità di un'armonizzazione tra le due esigenze dell'effettiva garanzia della naturalità da una parte e dell'efficienza del lavoro giudiziario dall'altra. Il principio del giudice naturale a parere della Corte non esclude, nell'interesse della continuità e prontezza della funzione giurisdizionale, che alle carenze determinatesi si faccia fronte, man mano che se ne rilevi l'obiettiva esigenza, con provvedimenti temporanei e contingenti che però non devono essere preordinati a costituire l'organo giudicante in vista di determinati processi e controversie. Pertanto la Corte ammette l'applicazione dei magistrati.

Peraltro, il limite di evitare determinati processi e controversie è posto dall'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, il quale espressamente prevede: «Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato non può svolgere attività in tali procedimenti». Pertanto il magistrato non può essere impiegato per la celebrazione dei dibattimenti o per altre attività connesse ai cosiddetti maxiprocessi. La scelta legislativa tende anzi ad ovviare proprio alle difficoltà derivanti da processi che impegnano per lungo tempo gran parte dei magistrati di taluni uffici giudiziari e questo è ben messo in luce nella relazione che accompagna il disegno di legge.

Per quanto riguarda infine la riserva della competenza del Consiglio superiore della magistratura per i provvedimenti relativi ai magistrati stabilita dalla Costituzione si può dire, con la Corte costituzionale, che come non si può parlare di una violazione ai sensi dell'articolo 105 della Costituzione rispetto alla ripartizione tra le sezioni di un organo giudiziario composito, così non si può ritenere che tale concetto abbracci i provvedimenti di destinazione provvisoria, resi necessari da ragioni contingenti, di un magistrato ad un ufficio diverso da quello cui egli sia assegnato. La riserva al Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti di assegnazione dei magistrati trova poi una spiegazione sul piano storico nel fatto che, in base alla tradizione, soltanto i provvedimenti di assegnazione permanente per la sede e le funzioni, e non anche i provvedimenti provvisori, sono attinenti allo stato giuridico dei magistrati per i quali la Costituzione ha stabilito la riserva.

L'unico problema non affrontato che avrebbe potuto creare qualche preoccupazione è quello della copertura finanziaria; ma anche questo è un problema inesistente perchè sono previsti, nel bilancio del Ministero di

grazia e giustizia, appositi capitoli per provvedere alle indennità di funzioni dei magistrati in trasferta.

Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ritengo che il disegno di legge in esame possa essere approvato, anche considerate le ragioni che lo hanno indotto in ordine alla funzionalità dei vari uffici. Probabilmente si dovrà provvedere legislativamente non soltanto alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, ma anche a quella degli organici dei vari uffici giudiziari. Pertanto, il provvedimento in esame costituisce un'anticipazione e ritengo che possa essere approvato senza modifiche.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Di Lembo per la sua esposizione.

Prima di dichiarare aperta la discussione generale, do la parola al sottosegretario D'Acquisto, che ha chiesto di parlare in relazione all'osservazione iniziale circa la compatibilità di questo disegno di legge con l'altro attualmente all'esame della Camera dei deputati.

D'ACQUISTO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero infatti assicurare la Commissione ed in particolare il relatore che non esistono contrasti tra i due provvedimenti perchè la materia delle incompatibilità - oggetto del disegno di legge attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento - non comprende la questioni di cui stiamo parlando.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GALLO. Signor Presidente, desidero innanzi tutto esprimere i sentimenti della più profonda ammirazione e del plauso per la relazione così analitica, precisa ed esauriente del senatore Di Lembo.

Voglio fare solo un'osservazione, che concerne la compatibilità dell'istituto dell'applicazione, così come viene disegnato nel provvedimento in esame, rispetto al disposto della prima parte dell'articolo 107, primo comma, della Costituzione, in cui si sancisce il principio dell'inamovibilità dei magistrati. Per quanto riguarda il discorso delle motivazioni che possono presiedere all'applicazione prevista dal disegno di legge in esame, mi pare che non si possono considerare soltanto le ragioni derivanti dal processo o comunque dalle funzioni giudiziarie alle quali è destinato il magistrato applicato.

Occorre anche considerare le possibili motivazioni che nascono dal conseguente abbandono del magistrato applicato delle funzioni che finora sta svolgendo. Infatti, come è stato messo in luce dal senatore Di Lembo, l'applicazione si differisce dalla supplenza proprio perchè implica l'abbandono delle funzioni precedentemente svolte.

Allora, a questo riguardo incomincio a dire che un principio di salvaguardia della inamovibilità non può tener conto di questo che è senza dubbio un caso del tutto eccezionale, però potrebbe in un certo contesto doversi verificare. È vero che il nuovo articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, così come figura nel disegno di legge n. 890, prevede il consenso ed esclude la possibilità prevista dall'articolo 107 della Costituzione - e questo è molto opportuno - che la destinazione ad altra sede o funzione

avvenga, oltre che con il consenso del magistrato, a seguito di decisione del Consiglio superiore della magistratura.

PRESIDENTE. E anche sentito il presidente della corte di appello e il procuratore generale da cui viene trasferito.

GALLO. Certo. Vorrei dire che queste condizioni non eliminano la possibilità che vi sia un'applicazione motivata in modo non conforme a quel complesso di esigenze di valore che stanno alla base della regola dell'immovibilità.

Per ciò che concerne poi la destinazione del magistrato, giustamente il collega Di Lembo ha fatto riferimento all'ultimo comma del disegno di legge al nostro esame, laddove si dice: «Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato non può svolgere attività in tali procedimenti».

Questa disposizione è utile quando ci troviamo di fronte a lunghe procedure, però - e vorrei dire che l'ipotesi non è meramente accademica - noi potremmo ipotizzare un giudizio il quale sia di natura assolutamente delicata e coinvolgente interessi ed esigenze della natura più varia, ma proprio per l'oggetto che lo riguarda non implica assolutamente quella «durata particolarmente lunga» a cui fa riferimento l'ultimo comma dell'articolo 1 testè citato. È puramente e semplicemente un motivo di riflessione che nella espressione di un parere globalmente favorevole a questo provvedimento io ritengo di dover dare agli effetti della piena corrispondenza con il dettato costituzionale.

BATTELLO. Signor Presidente, il disegno di legge appare di semplice fattura perchè in sostanza si compone di un articolo, dal momento che l'articolo 2 prevede solo l'abrogazione di alcuni articoli dell'ordinamento giudiziario. In realtà - ma già lo si capiva dalla relazione svolta dal senatore Di Lembo - questo disegno di legge coinvolge alcuni problemi sui quali, a nostro avviso, è opportuno svolgere un'attenta riflessione.

Ci sono problemi procedurali e problemi di merito. I problemi procedurali riguardano la procedura rinforzata che hanno tutti i disegni di legge in materia di ordinamento giudiziario e di amministrazione della giustizia in forza dell'articolo 10, ultimo comma, della legge n. 195 del 1958 sul Consiglio superiore della magistratura, laddove si statuisce che nella procedura di questi disegni di legge si deve inserire il parere di tale organo, del quale invece qui non si ha notizia.

Io so benissimo che mi può essere obiettato che il destinatario di tale parere è il Ministro di grazia e giustizia e non il legislatore, di tal chè si potrebbe ipotizzare che il parere o deve essere espresso prima che il disegno di legge venga presentato al Parlamento o dopo che il Parlamento ha deliberato, inserendolo - ma mi sembra difficile sposare questa tesi - in quel momento procedimentale che va dall'approvazione effettuata dal Parlamento alla promulgazione posta in essere dal Presidente della Repubblica. Mi pare difficile sostenere tale ipotesi. Quindi, fermo restando che il destinatario del parere è il Ministro di grazia e giustizia, siccome il parere - come suol dirsi con una bruttissima espressione - deve collocarsi «a monte», in questo

momento noi dovremmo poterne avere cognizione, il che non è. Si tratta di un aspetto molto delicato, perchè - lo ripeto - con questo disegno di legge si coinvolgono le norme sull'ordinamento giudiziario e si dettano anche disposizioni che in un modo o nell'altro coinvolgono il Consiglio superiore della magistratura.

Però, il merito della questione è molto più delicato, perchè - e ringrazio, anche per i chiarimenti che ho potuto avere dalla sua relazione, il senatore Di Lembo - l'ambizione di questo disegno di legge è di disciplinare tutta la materia dell'applicazione - il che non è poca cosa! -, cioè si incide sull'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, ma si abrogano anche gli articoli 111, 112, 113 e 114 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Ora, se teniamo presente che le applicazioni, accanto alle supplenze, sono gli strumenti con i quali si garantisce e si realizza la mobilità dei magistrati, mobilità condizionata dal superiore principio dell'inamovibilità costituzionalmente garantita, anche se è vero che in tale normativa vi è la clausola «con il loro consenso», noi incidiamo in una materia delicata anche perchè le novità che introduciamo nella previgente disciplina relativa all'applicazione non sono di mera razionalizzazione ma di sostanza, perchè non si incide soltanto sulla durata dell'applicazione e neanche sul solo consenso - prevedendo il consenso anche per quei magistrati delle procure per i quali la previgente disciplina non prevedeva questo consenso -, ma nel procedimento di applicazione si introduce l'impulso del Guardasigilli del quale oggi non c'è traccia nell'ordinamento in questione. Infatti, dopo che il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame ha stabilito che l'applicazione è disposta: «a) per i magistrati in servizio presso preture o tribunali del medesimo distretto, dal presidente della corte di appello con provvedimento motivato, sentito il procuratore generale; b) per i magistrati in servizio presso le procure della Repubblica del medesimo distretto, dal procuratore generale con provvedimento motivato, sentito il presidente della corte di appello», la lettera c) dispone l'applicazione «per i magistrati in servizio presso uffici di un diverso distretto o presso altra corte di appello o sezione distaccata, dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro di grazia e giustizia...».

Quindi, non solo si introduce la norma per cui l'applicazione *extra districtum* fa capo al Consiglio superiore della magistratura - e questa potrebbe essere una razionalizzazione, perchè bene o male dall'insieme delle disposizioni si può ricavare questa norma -, ma c'è l'impulso dal Guardasigilli, perchè si dice «su richiesta del Ministro di grazia e giustizia», mentre sembra di capire che nell'ordinamento giudiziario vigente, laddove si possono immaginare applicazioni *extra districtum* con un certo sforzo, non c'è alla base un impulso ma soltanto l'obbligo della successiva informazione del Consiglio superiore della magistratura in forza dell'articolo 42 del regolamento di applicazione della legge n. 195 del 1958 richiamato nella relazione introduttiva, laddove si dice che i capi delle corti di appello quando ricorre un'applicazione supplente ne informano il Consiglio superiore della magistratura.

Quindi, a nome del mio Gruppo intendo sollecitare una breve riflessione sull'argomento, pur rendendomi conto dell'*humus* su cui si fonda questo provvedimento. Esistono certamente delle esigenze contingenti cui non si può far fronte con ampliamenti dell'organico. Infatti questo sarebbe un meccanismo inerziale: una volta ampliato l'organico non sarà più possibile

restringerlo. È perciò più opportuno usare istituti diversi anche in accoglimento del principio del giudice naturale. Infatti i magistrati supplenti possono anche costituire una sorta di giudice naturale poichè sono scelti non in vista di determinati processi, ma per esigenze eccezionali che si verificano in alcuni momenti.

Si ricorre perciò all'istituto dell'applicazione, pur adottando determinate cautele. Infatti il magistrato applicato non potrà mai svolgere attività giurisdicente in processi che abbiano la dimensione dei maxiprocessi; si potrebbe quasi affermare che il magistrato applicato è una sorta di magistrato dimezzato.

Per questi motivi ritengo opportuno procedere ad una riflessione. Infatti non è possibile introdurre una norma collidente con architetture di carattere più generale, che certamente sono *in fieri* sia da parte del Ministero che da parte del Parlamento.

Mi rendo conto delle esigenze, mi rendo conto del fatto che fino a quando non vi sarà una ridisegnatura delle circoscrizioni, quindi una migliore utilizzazione dei magistrati, sarà difficile fare seriamente fronte ai problemi. Mi rendo conto di tutto questo, ma all'interno della logica contenuta in questo disegno di legge è necessario procedere ad una seria verifica. In particolare, per quanto riguarda le novità che si introducono con questo provvedimento (e si tratta di novità sostanziali), è indispensabile consultarsi con il Consiglio superiore della magistratura.

Pertanto, a nome del Gruppo comunista, invito la Commissione ad aggiornare l'esame del disegno di legge.

SALVATO. Signor Presidente, voglio aggiungere soltanto alcune brevi osservazioni a quanto detto dal senatore Battello. Anch'io sono estremamente preoccupata per il contenuto e la complessità del disegno di legge al nostro esame.

Tale disegno di legge, dopo una prima lettura frettolosa che poteva farlo apparire una risposta concreta ai problemi esistenti, se esaminato attentamente, preoccupa chiunque si muova in aree calde dal punto di vista giudiziario. Vorrei che i colleghi riflettessero sulla reale natura che questo disegno di legge finisce con l'assumere. Mi sembra che ci si muova in un'ottica estremamente emergenziale, nel senso che di fronte a questioni concrete e drammatiche noi offriamo una risposta certamente non strutturale, ma immediata ed apparentemente congrua, che però si collega ad una filosofia emergenziale.

Le preoccupazioni sollevate dal senatore Battello, e che emergono a mio avviso anche dall'intervento del senatore Gallo, sono estremamente fondate. Non solo legiferiamo introducendo nell'ordinamento vigente delle novità sostanziali, ma, rispetto all'autonomia del singolo magistrato, agiamo in modo che richiede ampia riflessione.

Infatti il Ministro potrebbe avere su questa procedura un'influenza indebita e questo mi rende estremamente perplessa. È ben affermare con grande franchezza in Commissione che un magistrato può essere trasferito per il periodo di un anno per esigenze di quel distretto, ma anche questa previsione mi spaventa. Nella scelta dell'applicazione possono celarsi rischi molto concreti, primo fra tutti quello di distogliere magistrati che si stanno occupando nei loro distretti di processi particolarmente delicati. Può darsi

che queste mie preoccupazioni siano infondate od eccessive, ma non posso fare a meno di sollevarle.

D'ACQUISTO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Voglio ricordarle che è previsto il consenso dei magistrati.

SALVATO. Lei ha anticipato una riflessione che comunque avrei fatto. La disciplina del consenso è apparentemente molto garantista, ma sappiamo che può presentare dei rischi. È vero che deve esservi il consenso del magistrato, ma nella realtà esiste la possibilità di estorcere il consenso.

Per questi motivi anch'io auspico una pausa di riflessione sull'argomento. Inoltre vi sono altri punti che mi lasciano estremamente perplessa. Accettare questo disegno di legge nella sua formulazione a mio parere equivale a prendere atto dell'esistenza di tempi molto lunghi per la realizzazione di misure realmente razionalizzatrici, come ad esempio la riforma delle circoscrizioni. Mi auguro invece che quanto prima si discuta un provvedimento concernente l'utilizzo delle risorse umane all'interno dei singoli distretti.

Conosco direttamente un distretto particolarmente caldo, quello dell'area napoletana. In quel distretto non esiste solo un problema di ridisegnatura di organici, ma anche un problema di razionalizzazione delle risorse umane ed un problema di produttività degli uffici giudiziari. Vi sono cioè altre misure da adottare per dare risposte concrete ai drammatici problemi dell'emergenza.

Per questi motivi e per quanto ha affermato il senatore Battello, ho delle grandi perplessità sul disegno di legge al nostro esame.

Voglio ribadire anch'io le perplessità sull'ultimo comma dell'articolo 1, del quale ha già parlato il collega Gallo. Pensare che questi magistrati non possano essere applicati nei maxiprocessi soltanto perchè è esclusa l'applicazione nei processi di durata particolarmente lunga, anche se si fonda su ragioni comprensibili non trova riscontro puntuale nella norma. Nel momento in cui si applicano alcuni magistrati nei distretti che sono appunto definiti «caldi» non credo che l'applicazione debba avvenire su questioni di secondaria importanza o addirittura su minime controversie. Anche a questo riguardo dovremmo comprendere bene la filosofia del disegno di legge in esame.

Se c'è necessità di dare risposta al dilagare della delinquenza organizzata, fenomeno molto sentito soprattutto in certe aree del paese, allo stesso modo è necessario inserire i maxiprocessi nella previsione del disegno di legge: altrimenti non si capisce per quale motivo occorre spostare un magistrato da un distretto all'altro. Si afferma che il magistrato applicato dovrebbe occuparsi di questioni minime, ma questo potrebbe avvenire appunto con una razionalizzazione della collocazione dei magistrati all'interno del singolo distretto. Confesso che mi sfugge la filosofia complessiva del provvedimento e voglio concludere con una nota che non suoni polemica o provocatoria, ma solo come una riflessione.

Il disegno di legge in esame mi sembra solo uno specchietto per le allodole: di fronte ai problemi gravissimi che si riscontrano in determinate aree del paese e di fronte alle sollecitazioni di singoli parlamentari e alle richieste di singoli distretti giudiziari per un aumento degli organici, si risponde ora con un disegno di legge su cui, a nostro avviso, vi sono anche dubbi di costituzionalità.

ACONE. Signor Presidente, il provvedimento che stiamo esaminando si configura non come provvisorio, bensì come definitivo, in quanto sostituisce alcune norme dell'ordinamento giudiziario prima che intervenga la riforma dell'ordinamento giudiziario stesso. Tuttavia, chi legge tali norme, risalenti al 1941, si rende conto della necessità di un intervento legislativo in quanto la situazione generale è profondamente cambiata nel tempo e le norme non sono più sostanzialmente applicabili nella realtà dell'attuale amministrazione della giustizia.

Basta dire che, per l'applicazione del magistrato, sono previsti limiti temporali (6 mesi) che oggi, con l'attuale struttura degli uffici giudiziari, non sono più realistici e in effetti escludono gli alti gradi della magistratura, per i quali l'articolo 114 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevede una restrizione numerica di dieci magistrati per le corti di appello e di 29 magistrati per i tribunali.

Saluto, quindi, con sincero compiacimento il provvedimento che è stato presentato e ringrazio il relatore Di Lembo per l'approfondita, completa e direi anche appassionata relazione.

Saluto con soddisfazione l'iniziativa del Governo perchè, a mio avviso, incide su un punto importante che non è nè pregiudicato nè condizionato da altri momenti di modificazione legislativa riguardanti le circoscrizioni ed anche altri aspetti dell'ordinamento giudiziario.

Detto questo - detto cioè che mi sembra eccessiva ed in un certo senso irragionevole, più intuitiva che razionale, la preoccupazione manifestata da alcuni colleghi circa una possibile illegittimità incostituzionale del provvedimento - affermo subito che occorre procedere ad un esame di merito del disegno di legge affrontando innanzi tutto gli aspetti che sono emersi, anche dal dibattito, come quelli di maggiore evidenza. Mi riferisco all'allargamento dell'istituto dell'applicazione anche al di fuori degli uffici giudiziari tradizionali, e quindi nell'ambito di altri distretti o presso altre corti di appello, e all'iniziativa per la messa in moto del procedimento che porta poi all'applicazione del magistrato.

Per quanto riguarda le lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 del disegno di legge, ci troviamo di fronte ad una situazione simile, se non identica, a quella del pregresso ordinamento giudiziario che ha resistito al vaglio di ben tre pronunce della Corte costituzionale. Da questo punto di vista non direi che si tratta di una grande opera di rinnovamento, ma solo della messa a punto di una situazione.

Ciò che occorre considerare è l'opportunità di applicare questo istituto anche al di fuori del distretto o presso altre corti di appello ovvero presso sezioni distaccate. Qui il problema, onorevoli colleghi, sta nella valutazione, che deve essere tutta concreta e non astratta, delle reali possibilità di utilizzazione dei magistrati. La mia preoccupazione, infatti, è che noi usciamo fuori dai limiti circoscritti e dai motivi reali che hanno determinato il Governo a presentare il disegno di legge: quello di non poter più far ricorso, in situazioni particolari che devono essere eccezionali ed inderogabili, alla popolazione dei magistrati del distretto, ma di dover far ricorso a magistrati che operano in altre regioni.

Come operatori del diritto, e non solo come legislatori, sappiamo bene che oggi esistono alcune aree con altissima intensità giurisdizionale, specialmente nel settore penale, ed altre aree nelle quali il fenomeno della

delinquenza organizzata è localizzato in determinati posti e non presenta contenziosi molto articolati. Pensate al Lazio o alla Campania e poi pensate al Molise o alla Basilicata: può darsi che da questo punto di vista si possa sottoscrivere l'esigenza prospettata dai senatori Battello e Salvato, pure se essi l'hanno arricchita con un'ulteriore notazione.

Siccome andiamo ad operare una deroga al principio generale secondo il quale questo istituto doveva rimanere nell'ambito di un certo territorio giurisdizionale, se esiste effettivamente la necessità di derogare e portare questo istituto al di fuori di quell'ambito territoriale tradizionale, non credo che nessuno di noi intenda mettersi la benda davanti agli occhi per non vedere la realtà e per non dare il suo contributo per la soluzione di questo problema.

Se invece verifichiamo che non esiste un *surplus* di magistrati nei posti dai quali dovrebbero prevenire i magistrati stessi per l'applicazione, avremmo un elemento concreto di valutazione - che allo stato sembra mancare - per dire che è opportuno ampliare invece la platea dell'istituto dell'applicazione così come è oggi delineato.

L'altro aspetto sul quale mi pare che sia emersa una certa diffidenza in questo dibattito è il punto dell'iniziativa per i casi di cui alla lettera c) dell'articolo 1 del disegno di legge oggi al nostro esame, concernente la «richiesta del Ministro di grazia e giustizia». Noi abbiamo negli altri livelli l'iniziativa del presidente della corte di appello e del procuratore generale, però essi sono a livelli nei quali questi due soggetti hanno una loro possibilità di visione e quindi di richiedere, a seconda delle esigenze, l'applicazione.

Andando invece più in alto bisogna prendere in considerazione anche la situazione esistente presso un altro distretto della corte di appello - a volte, ma direi spesso, presso un'altra regione - per cui è necessario che vi sia un soggetto abilitato a richiedere l'applicazione. Infatti, non può più essere il presidente della corte di appello, ma un soggetto sovraordinato perchè deve valutare non solo l'esigenza di quella corte di appello, ma anche dell'altro distretto, e quindi dell'altra corte di appello.

E allora: chi è questo soggetto? Onorevoli colleghi, la scelta mi sembra felice, perchè se lasciamo decidere direttamente, come potrebbe essere alternativamente proposto, al Consiglio superiore della magistratura, credo che i tempi si allungherebbero, mentre qui vi è bisogno di una procedura rapida, perchè si tratta di un periodo di tempo piuttosto limitato; infatti, dai sei mesi della vecchia legge passiamo ad un anno previsto dalla nuova normativa.

Io non sono restio a soluzioni diverse che potrebbero venire dal dibattito o dall'intervento del rappresentante del Governo, però ritengo che, se non vi è una soluzione altrettanto praticabile, che dia risultati in tempi così brevi, la previsione del Ministro di grazia e giustizia sembra quasi un qualcosa di obbligato e non di facoltativo.

Devo poi aggiungere che il disegno di legge n. 890 prevede alternativamente che «la richiesta al Consiglio superiore può essere fatta anche dal presidente della corte di appello o, rispettivamente, dal procuratore generale nel cui distretto ha sede l'ufficio al quale il magistrato deve essere applicato».

Quindi, il Ministero si è posto il problema e dovremo essere noi ad affinare questo aspetto e a scegliere una soluzione, se non vogliamo mantenere quella prospettata nel disegno di legge al nostro esame.

Io eliminerei quest'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 890, non perchè non mi renda conto dell'esigenza sostanziale che è alla sua base, ma perchè sorgono quei problemi a cui faceva riferimento poc'anzi il senatore Gallo e quei sospetti di cui parlava la collega Salvato, che indubbiamente lasciano pensare ad una sorta di *excusatio non petita* da parte del legislatore in quest'ultimo comma dell'articolo 1.

Fatte queste valutazioni, che mi sembrano serene e misurate, noi non dobbiamo aver paura di modificare qualche articolo dell'ordinamento giudiziario, perchè esso ha ormai i suoi 47 anni di età ...

PRESIDENTE. Vorrà dire di sopravvivenza!

GALLO. E li dimostra.

ACONE ... per cui non mi pare che ciò dovrebbe costituire una preoccupazione eccessiva. Certamente, abbiamo in cantiere altre riforme che possono arrecare un certo giovamento, ma ciò non significa che si debba rinviare *sine die* un problema che si può risolvere in questo momento.

ONORATO. Signor Presidente, voglio subito anticipare la conclusione del mio intervento, che è quella di sollecitare, tramite il Ministro - sempre che quest'ultimo non lo abbia già fatto - il parere del Consiglio superiore della magistratura. Se non ricordo male è il Ministro di grazia e giustizia che può chiedere il parere del Consiglio superiore sul disegno di legge governativo di modifica dell'ordinamento giudiziario. Debbo dire che a volte è successo che il Ministro ha acquisito dei pareri che poi non ha trasmesso al Parlamento; credo che qui probabilmente ci troviamo ancora nella fase in cui il parere non è stato espresso, ma se così non è, e quindi non ci è stato trasmesso, bisognerà provvedere in merito.

Quali che siano le procedure e lo stato della questione, credo che noi dovremmo acquisire il parere del Consiglio superiore della magistratura per una ragione di merito che poi esplicherò.

La mia impressione su questo disegno di legge la indicherò brevemente, avendo ascoltato gli interventi di coloro che mi hanno preceduto, nonché la relazione iniziale svolta dal senatore Di Lembo. Io credo che non si possa sottovalutare l'importanza della *ratio* che muove il disegno di legge al nostro esame; non c'è dubbio, perchè tra l'altro si tratta di una *ratio* che in qualche modo è stata resa di attualità dalle polemiche tra la procura della Repubblica di Marsala...

ACONE. Il disegno di legge al nostro esame è un po' precedente a questa polemica!

ONORATO. Si tratta di una *ratio* che è stata resa di attualità - non dico che è nata - dalla polemica sorta tra i due uffici giudiziari di Marsala e di Palermo e dall'intervento successivo del Capo dello Stato sulla materia.

Il problema è di razionalizzare l'uso del personale con uno strumento flessibile, perchè se noi potessimo accontentarci dello strumento rigido potremmo attestarci davanti al Governo su questa richiesta: modifica delle circoscrizioni giudiziarie e degli organici secondo le esigenze non congiunturali di ogni sede.

Però, ho già visto che la relazione introduttiva si preoccupa di questo argomento e ci dice che vi sono delle esigenze eccezionali, che vi è bisogno di strumenti flessibili, perchè ci può essere un sovraccarico giurisdizionale in una sede che ha carattere solo contingente, e che perciò cerca un fabbisogno di personale solo temporaneo.

A mio avviso, non c'è dubbio che vi è l'esigenza di acquisire strumenti flessibili, tra i quali vi è quello tradizionale dell'applicazione.

Cosa modifica questo disegno di legge rispetto alla disciplina tradizionale dell'applicazione? A me pare di capire che modifica l'estensione dell'area geografica e temporale di tale istituto. Queste sono le modifiche più importanti.

Però, a mio avviso, ci sono due profili: il primo di costituzionalità, ed è già stato sollevato, e il secondo, sul quale non ho ancora visto sollecitata alcuna riflessione, è quello dell'efficienza, cioè quello della razionalità rispetto allo scopo del provvedimento al nostro esame, per il quale è necessario anche sentire il parere del Consiglio superiore della magistratura che più di ogni altro ha il polso di questi fabbisogni giudiziari.

Io noto che qui si modifica l'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, che - è stato ricordato - risale al 1941 e che precede l'avvento della Costituzione, e cioè il principio della inamovibilità dei magistrati. Quando non vigeva questo principio garantistico l'ordinamento giudiziario del 1941 prevedeva l'applicazione su consenso del magistrato, cioè il trasferimento di sede e funzioni.

Però evidentemente per quanto riguarda quel trasferimento anomalo e congiunturale che è l'applicazione chiede il consenso, poi interviene la Costituzione italiana e stabilisce il principio della inamovibilità, intervengono tre sentenze della Corte costituzionale (nel 1963, nel 1970 e nel 1977), le quali affermano che questa norma dell'ordinamento giudiziario del 1941 resiste al vaglio di costituzionalità della nostra Carta fondamentale soprattutto per quanto riguarda il profilo dell'inamovibilità, facendo il ragionamento che ci ha ricordato il senatore Di Lembo, e cioè che quando si tratta di applicazione non si incide sullo *status* giuridico del magistrato, perchè lo *status* giuridico del magistrato è inciso soltanto dal trasferimento definitivo di sede o di funzione, per il quale vige la riserva del Consiglio superiore della magistratura. Quando non si tratta di *status* la riserva non c'è e si può provvedere con l'applicazione, con quelle competenze dei capi di corte o, nel nostro caso, addirittura del Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro quando si tratti di applicazione al di fuori del distretto. Con il senatore Battello ho verificato che in realtà la richiesta del Ministro era prevista in certi casi anche nella normativa previgente.

BATTELLO. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 112 dell'ordinamento giudiziario, tramite una legge del 1958.

ONORATO. Quindi sotto questo profilo le novità non sono sconvolgenti e comunque ora non sto ad approfondire il punto.

Però è la prima volta dopo il 1948 che il legislatore repubblicano modifica l'istituto dell'applicazione, dopo le sentenze della Corte costituzionale che ritengono tale istituto sottratto alla riserva del Consiglio superiore della magistratura, (non riguardando l'inamovibilità, lo *status*, eccetera), e tuttavia per la prima volta il legislatore repubblicano richiede il consenso.

Non voglio essere paradossale, però mi chiedo: se l'istituto non attiene all'inamovibilità che ragione c'è di introdurre il consenso? Non è questa, in fondo, una esposizione al rischio dell'inefficienza, dell'inefficacia rispetto allo scopo che si intende perseguire? Se ad esempio ho un fabbisogno congiunturale a Palermo perchè in quella città si svolge un maxiprocesso e ho bisogno di cinque o dieci magistrati da far venire dalla Sicilia o da Reggio Calabria (anche se, vigendo l'ultima parte dell'articolo 1 modificato, non li manderò), li troverò con il consenso?

Credo che questi siano i problemi da valutare: quelli attinenti il profilo di costituzionalità (a detta della Corte costituzionale dovremmo essere sicuri da tale punto di vista, ma l'ultima sentenza, ripeto, è del 1977) e quelli riguardanti il profilo di razionalità e di opportunità pratica. Pertanto, signor Presidente, anche se dovessimo decidere concordemente una pausa di riflessione, credo sia importante sentire il parere del Consiglio superiore della magistratura affinchè questa pausa di riflessione serva per approfondire i profili di costituzionalità e soprattutto per illuminarci su un aspetto che da soli non possiamo risolvere, quello di razionalità. Il fatto che il Ministro abbia escogitato questo strumento flessibile mi può andare bene, però mi sembra necessario sentire l'opinione di un organo come il Consiglio superiore della magistratura che ha il polso della situazione.

VITALONE. Signor Presidente, credo che il suggerimento del collega Onorato di ascoltare l'opinione del Consiglio superiore della magistratura sia utile, ma in misura modesta, perchè esso si è ampiamente ed organicamente occupato della materia sin dal 1978 redigendo un parere estremamente ampio, articolato ed organico ed enunciando dei criteri che si ritrovano puntualmente nello spirito dell'iniziativa legislativa del Governo.

ONORATO. Nel 1978 non c'erano ancora i maxiprocessi.

VITALONE. È un documento che scandiva le differenze fra l'istituto della supplenza, quello dell'applicazione e quant'altro. Certo non fa male ascoltare il nuovo parere del Consiglio superiore della magistratura per eventuali ammodernamenti, però esso ha già esplorato in tutte le latitudini la delicata problematica relativa all'applicazione, un istituto che vive nel sospetto di modalità d'uso distorsive, tanto in ragione di procedimenti rispetto ai quali l'applicazione viene ordinata, quanto rispetto ad un'eventuale distrazione del magistrato dal suo carico di lavoro. Mi sembra che forse sarebbe stato utile fare un piccolo sforzo in più per stabilire qual è la sorte del carico di lavoro del magistrato applicato.

ACONE. Lo stabilisce il capo dell'ufficio, non lo deve stabilire la legge.

VITALONE. Però, nel decidere dell'istituto dell'applicazione, se il legislatore si facesse carico di dettare una disciplina più analitica proprio per sfatare quel vago sospetto che circonda l'istituto medesimo in ragione della possibile trasgressione delle regole del giudice naturale, forse non guasterebbe.

Ma, signor Presidente, voglio fare un altro tipo di osservazione. Condivido per intero le ragioni che sono al fondamento dell'iniziativa del Governo e che motivano il mio voto favorevole al provvedimento. Ciò

peraltro non mi esime dal rilevare come questa iniziativa nasca da una situazione che è stata già a livello parlamentare ampiamente osservata e denunciata ed è la crisi latente in cui versano alcuni uffici giudiziari in zone nevralgiche del paese, dove l'esplosione tellurica del fenomeno criminale ha imposto di dislocare tutte le esigue risorse disponibili sul fronte della giustizia penale, con situazioni di paralisi completa della giustizia civile (potrei citare ad esempio il caso del tribunale di Palmi, dove per anni, a furia di maxiprocessi e di lotta alla criminalità organizzata, si è finito per chiudere il tribunale civile), con un incremento delle ragioni che sono poi l'esogenesi del fenomeno criminale nelle zone di mafia, cioè la lite civile che non si può comporre nelle forme ordinarie finisce per essere composta altrimenti.

Ho colto uno spunto, che non mi sembra però coerentemente sviluppato, nelle osservazioni del collega Onorato. Pongo questa domanda a me stesso ma anche ai colleghi e al Governo, che dell'iniziativa si è assunto la paternità: è davvero il meccanismo dell'applicazione lo strumento che nella sua flessibilità può sovvenire a quelle esigenze indicate nella relazione al provvedimento?

Ho un dubbio, signor Presidente: quando si discute di esigenze eccezionali ed inderogabili si identificano situazioni che nella loro straordinarietà sembrerebbero destinate a non durare nel tempo. Se però si fa riferimento alle testimonianze amare ed angosciate dei magistrati calabresi ci rendiamo conto che la realtà è molto diversa, a Reggio Calabria si è sviluppata un'incredibile teoria di eventi omicidiari. I magistrati delle procure calabresi hanno affermato che non fanno in tempo a svolgere neppure le indagini preliminari (ricognizione cadaverica e perizia autoptica) prima di essere costretti ad abbandonare il caso. Eppure la mafia ha compiuto 108 delitti in un anno nella sola Reggio Calabria; questo è il segnale di una situazione che nella sua straordinaria drammaticità ha assunto una dimensione strutturale in quel luogo.

Paradossalmente perciò non è più una situazione straordinaria, ma diventa permanente. L'istituto dell'applicazione sarà in grado di far fronte a queste esigenze? In una discussione svoltasi presso la Commissione bicamerale sul fenomeno della mafia avevamo considerato diversi interventi che ci potevano consentire di risolvere la questione. Avevamo cioè immaginato, nella ridefinizione della geografia giudiziaria, di abbandonare quei criteri cui purtroppo sono ancora legati sia il Consiglio superiore della magistratura che il Ministero di grazia e giustizia. Mi riferisco ai famosi indici di lavoro, che rispecchiano una realtà statistica poco significativa poiché fanno riferimento alla semplice iscrizione al ruolo dei procedimenti.

L'iscrizione al ruolo di questi procedimenti comporta un duplice passaggio e ciò ha raddoppiato il carico di lavoro ed ha modificato profondamente la statistica. Per questi motivi avevamo immaginato di rivisitare la dislocazione degli organici distrettuali, tenendo conto dello loro specificità e dei gravi fenomeni di criminalità organizzata.

Anch'io sono favorevole ad adottare provvedimenti più arditi, ma certamente più organici. Non trascuro il fatto che vi sia un'esigenza cui il Governo intende far fronte con questa proposta di legge. Debbo però precisare che a mio parere non è possibile in termini brevi far fronte a tutte le esigenze emerse nel corso della nostra discussione. Infatti da più parti è stata prospettata l'opportunità di ascoltare l'organo di autogoverno della magistratura, verificare quali sono gli uffici in cui maggiormente viene

avvertito tale problema ed infine programmare in materia più articolata, organica e strategica la proposta legislativa.

L'incremento della pianta organica non deve preoccupare nessuno di noi. Infatti, qualora il Parlamento si rendesse conto che esiste questa esigenza, automaticamente diverrebbe necessario procedere ad una diversa distribuzione geografica del personale addetto.

GALLO. Il ministro Vassalli ed io avevamo già espresso questa opinione.

VITALONE. Perciò abbiamo il conforto anche dell'opinione del Ministro di grazia e giustizia.

Debbo però esprimere delle perplessità: al di là delle difficoltà e dei sospetti di non conformità alla Costituzione che il senatore Gallo ed altri colleghi hanno rilevato, l'istituto dell'applicazione finisce per essere inidoneo a far fronte alle esigenze degli uffici che devono fare i conti con una realtà che certamente non si semplificherà nel tempo. Stimare che il fenomeno sia suscettibile di regresso a breve termine è un notevole errore; questo errore è stato già compiuto tempo fa e a mio parere è indispensabile evitare di commetterlo ancora.

Dobbiamo farci carico di creare condizioni di maggiore efficienza per quegli uffici. La mia proposta è di procedere ad una brevissima pausa di riflessione. Non nego che queste esigenze esistano, anzi affermo che sono ancora più acute di quanto non si comprenda a prima vista. Dobbiamo però tentare di rispondervi anche identificando dei criteri nuovi di azione che ci permettano di individuare la sede da cui è possibile avocare quei magistrati che dovranno essere applicati. Non di rado proprio nell'ambito di provvedimenti di questo tipo, che apparentemente sembrano neutrali, si celano scelte politiche mirate. Dobbiamo sconfiggere questi sospetti e non creare nelle zone in cui il bisogno dello Stato è pauroso una ulteriore ragione di sfiducia.

Inoltre questa è una delle ragioni per cui non sono d'accordo sulla prospettiva di riforma concernente la soppressione di determinati uffici mandamentali. Infatti nelle zone nevralgiche una presenza istituzionale capillarmente diffusa è la testimonianza di una volontà politica tesa a frenare la crescita dei fenomeni criminali.

Una breve pausa di riflessione ci permetterebbe di trovare una soluzione idonea, che anche il Governo potrebbe riconoscere come una risposta ai problemi sollevati; ritengo che sarebbe opportuno procedere in questo senso.

PRESIDENTE. Mi sembra che nel corso della discussione sia emersa una questione di carattere preliminare: da più parti è stata avanzata la richiesta di ascoltare il parere dell'organo di autogoverno della magistratura. In effetti l'articolo che stabilisce le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura fa riferimento al parere che il Ministro di grazia e giustizia deve richiedere al Consiglio stesso per quanto concerne le materie riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. In questo articolo si precisa che tali pareri riguardano i disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia ed ogni altro oggetto comunque attinente alla predetta materia.

Il senatore Vitalone ha fatto riferimento ad un elaborato del Consiglio superiore della magistratura che risale al 1978. Tale elaborato ha affrontato evidentemente un profilo di ordine generale per esaminare l'istituto dell'applicazione. A tale proposito debbo precisare che la norma proposta dal Governo è una norma a regime, cioè sostanzialmente sostitutiva delle norme vigenti nell'ordinamento giudiziario per quanto riguarda l'istituto dell'applicazione dei magistrati. In tale norma si prevede un incremento dell'istituto: infatti la lettera c) del disegno di legge al nostro esame prevede l'applicazione dei magistrati anche al di fuori del distretto di appartenenza, mentre la normativa vigente consente l'applicazione solo all'interno di quel distretto.

Tale norma non può essere correlata soltanto a situazioni di emergenza. Anche quando si perverrà nel corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie ad una diversa distribuzione dell'organico più mirata rispetto a quella attuale, si potrebbe sempre verificare un ripetersi delle esigenze eccezionali di servizio in un determinato distretto. Poichè in questo momento non stiamo legiferando sotto un impulso emergenziale, ma per affrontare una piccola riforma dell'ordinamento giudiziario, il parere del Consiglio superiore della magistratura potrebbe fornirci dei chiarimenti importanti ai fini della nostra decisione. Ovviamente la richiesta di questo parere ci induce ad allungare i tempi dell'esame del disegno di legge.

È perciò necessario sentire l'opinione del Governo sull'opportunità di ascoltare il parere dell'organo di autogoverno della magistratura.

D'ACQUISTO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. So che il Ministero è molto attento all'applicazione della norma e quindi viene sempre richiesto il parere al Consiglio superiore della magistratura, tutte le volte in cui un disegno di legge riguarda la materia dell'organizzazione giudiziaria. Sul disegno di legge in esame non ho notizie precise, ma posso chiedere e rispondere quanto prima alla Commissione.

Il problema si è posto anche recentemente a proposito del disegno di legge sui procedimenti disciplinari e sulle incompatibilità, recentemente approvato dalla Camera dei deputati e presto all'esame del Senato. Una volta richiesto il parere, se il Consiglio superiore non lo invia prontamente, l'iter del provvedimento prosegue e, in caso di parere sfavorevole, non si applica una sorta di diritto di veto. Questa è stata l'applicazione costante della norma.

Nel caso specifico, se si ritiene di avere subito il parere del Consiglio, posso chiedere notizie ed eventualmente inoltrare una sollecitazione.

Per quanto riguarda l'urgenza del provvedimento, certamente essa non è legata ad un episodio particolare che in questo momento sia pendente in giudizio; però è emerso, soprattutto in relazione ai maxiprocessi, che è necessario un minimo di duttilità nel bilancio complessivo tra i pericoli che possono scaturire dal disegno di legge così come viene proposto e la situazione di stallo che attualmente si riscontra. Credo che occorra prendere in considerazione entrambi gli aspetti.

Per quanto riguarda la fissazione del termine in un anno, non si incide con una novità assoluta che potrebbe sconvolgere il sistema: a me pare si tratti solo di una dilatazione che rende più utile l'applicazione della norma.

Ci si è riferiti poi all'estensione territoriale, cioè alla possibilità di procedere all'applicazione anche al di là dei limiti che prima erano stabiliti.

Il previsto consenso del magistrato applicato; l'obbligo di informare il Consiglio superiore della magistratura - come è ovvio - del trasferimento temporaneo o, ancora, il fatto che i presidenti delle corti di appello o i procuratori generali possano chiedere direttamente al Consiglio l'applicazione di un magistrato, nel caso previsto dalla lettera c) dell'articolo 1: tutti questi motivi hanno fatto ritenere al Governo che la normativa fosse sufficientemente garantista.

Per quanto riguarda infine i cosiddetti maxiprocessi, poichè questi durano molto più di un anno, si è pensato di inserire l'ultimo comma proprio per evitare eventuali applicazioni.

GALLO. È una previsione superflua.

D'ACQUISTO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non è possibile sapere *ab origine* qual è la durata del maxiprocesso, ma era opportuno escludere la possibilità di affidarlo ad un magistrato cui si fa ricorso con un provvedimento di applicazione. Sè si pensa che nel maxiprocesso di Palermo abbiamo avuto due magistrati supplenti, oltre la Corte; se si pensa che siamo giunti a un *maxi-ter*; se si pensa ancora che i magistrati addetti alla redazione della sentenza sono impegnati ormai da dieci mesi e si prevede che occorranza 16-18 mesi per svolgere interamente questa funzione, si comprende allora come si possa verificarsi un grave ritardo nell'amministrazione della giustizia senza adeguati rimedi. Magari si manda avanti un maxiprocesso, ma si può determinare una pericolosa fase di stallo per tutta una serie di procedimenti che non hanno il sostegno di un clamore, ma che comunque pongono esigenze di giustizia.

Pertanto, occorre una misura duttile e ferma nello stesso tempo, di fronte alle occorrenze che si verificano, soprattutto in certe aree del paese. Se si ritiene di dover approfondire il problema relativo al parere del Consiglio superiore della magistratura, certamente il Governo non si può opporre ad un rinvio.

GALLO. I colleghi sanno che non sono mai eccessivamente favorevole alla richiesta di pareri del Consiglio superiore della magistratura quando essi oltrepassino i compiti istituzionali di quell'organo. Però, in questa materia ci troviamo tipicamente di fronte a questione concernente l'ordinamento giudiziario. Proprio per coerenza al punto di vista generale vorrei pregare il Sottosegretario di informarsi al più presto se tale parere sia stato o meno richiesto; sono convinto che è stato chiesto nei termini utili e che non è pervenuta alcuna risposta: non si può attribuire al Consiglio superiore della magistratura un potere di sospensione.

Signor Sottosegretario, mi soffermo brevemente sull'ultimo comma dell'articolo 1 che mi preoccupa particolarmente. Processi dotati di specifiche caratteristiche di delicatezza non necessariamente devono essere quelli di cui si prevede una lunga durata: potrebbero anche essere processi di durata media o addirittura breve. Penso a certi processi per diffamazione o per calunnia, rispetto ai quali mi preoccupa la possibilità di ricorrere all'applicazione nei termini previsti dal disegno di legge in esame.

La questione non è quindi risolta dicendo che il magistrato applicato non si occupa del maxiprocesso, ma svolge le funzioni da cui vengono distolti i magistrati impegnati nei maxiprocessi. Tra queste funzioni ve ne potrebbero

essere alcune concernenti procedimenti particolarmente delicati e allora l'esigenza di una attenta riflessione sulla perfetta congruenza con l'articolo 107 della Costituzione mi pare opportuna. Sulle ragioni di fondo del provvedimento credo infatti siamo tutti d'accordo, anche coloro che hanno sollevato dubbi ed espresso riserve.

PRESIDENTE. A parte la questione del parere che dovrà essere espresso dal Consiglio superiore della magistratura, mi pare che da più parti sia venuta la richiesta di procedere ad una brevissima pausa di riflessione.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO